

IVA

La cessione delle autovetture: la disciplina ai fini Iva – I° parte

di Luca Caramaschi

In tema di cessione dell'**autovettura**, complessa è la disciplina riguardante il **trattamento Iva del corrispettivo di cessione**. L'analisi del trattamento Iva nella cessione del veicolo va distinto tra:

- **prima cessione**, ossia la cessione da parte del soggetto che aveva in precedenza acquistato il veicolo nuovo. Tale situazione generalmente non crea grossi problemi, in quanto basta verificare quando l'autovettura è stata acquistata (e quindi verificare il **regime di detrazione applicato in acquisto**); anche in relazione a questo aspetto, comunque, non mancano alcune complicazioni da gestire.
- **seconda cessione** dell'autovettura, ossia la cessione da parte di un contribuente che aveva acquistato un veicolo usato. Tale fattispecie crea molti più **dubbi applicativi**.

Nell'ordinamento interno la disciplina generale relativa all'acquisto e alla cessione di veicoli stradali a motore è, a già a partire dal lontano 28 giugno 2007, contenuta in due disposizioni ben definite:

- **l'articolo 19-bis1, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972** per quanto riguarda le ipotesi di **acquisizione** (acquisto, noleggio e leasing);
- **l'articolo 13, comma 3, lett. c), D.P.R. 633/1972** per quanto riguarda le **cessioni**.

Con riferimento alla misura della detrazione, la prima norma richiamata forfetizza l'uso aziendale o professionale dell'autovettura nella **misura del 40%**.

È, invece, la seconda disposizione – riferibile a tutti i beni a detrazione limitata (e non solo ai veicoli) – a stabilire che:

*"Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata **moltiplicando per la percentuale detraibile** ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti".*

Come precisato dall'Agenzia delle entrate nel paragrafo 5 della **circolare AdE 55/E/2007**, viene quindi sancito, anche nell'ordinamento interno, il **principio** "insito nel sistema comune dell'Iva e richiamato dalla giurisprudenza comunitaria (si veda Corte Giustizia Ue sentenza 4 ottobre 1995 causa C-291/92)" definito "**di simmetria**" che comporta l'assoggettamento ad Iva del 40% del **corrispettivo di cessione**.

Seppur ad oggi non siano così più numerose le autovetture acquistate precedentemente al 28 giugno 2007, vale la pena in questa sede ricordare – seppur in forma schematica – il trattamento riservato ai fini iva dal legislatore agli **acquisti di autovetture**, posto che lo stesso rileva ancora oggi in caso di **cessione di un'autovettura acquistata in quegli anni**.

| Data di 1° acquisto | 1° cessione |
|------------------------------|--|
| acquisto | |
| Fino 31.12.2000 | allva indetraibile al 100% Esente articolo 10 punto 27-quinquies |
| Dal 01.01.2001 al 31.12.2005 | |

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)